

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 48 bis

(ABROGATO)

(1)(2)(4)(5)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 35/1971

2 Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 35/1971

3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 25, primo comma, L. R. 48/1974

4 Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 75/1982

5 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.